



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Misure urgenti in materia di disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego)".

Relazione

Il disegno di legge reca disposizioni urgenti in materia di disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro, attraverso l'introduzione di modifiche alla l.r. n. 20/2005 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), che, come è noto, costituisce la norma di sistema della materia in ambito regionale.

La proposta intende anticipare l'approvazione della riforma organica dell'ordinamento degli enti locali introducendo alcune norme che definiscono le competenze sui servizi e sulle politiche del lavoro e le organizzano adeguatamente nel territorio regionale, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione.

L'esigenza di razionalizzare la materia delle politiche e dei servizi per il lavoro, con finalità di semplificazione dell'intero sistema, ha assunto carattere di particolare urgenza tenuto conto che la prolungata incertezza sul destino istituzionale delle province e la frammentazione delle funzioni tra diversi livelli di governo (comuni, province e Regione) producono evidenti criticità nelle politiche e nelle conseguenti azioni amministrative, che occorre superare, specie nell'attuale contesto, contrassegnato dall'attuazione del Piano di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", cui in ambito dell'Unione europea, si attribuisce valenza strategica per contrastare la disoccupazione giovanile.

Tale intervento riformatore si rende necessario alla luce delle norme sopravvenute alla l.r. n. 20/2005, con la quale è stata dettata la disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro nella Regione Sardegna.

La citata legge regionale, adottata dopo che con i decreti legislativi 10 aprile 2001, n. 180 e 19 dicembre 2002, n. 297, si è attuato anche in Sardegna il decentramento dei servizi per il lavoro alla Regione e alle province, ha organizzato il sistema dei servizi per il lavoro, ripartendo i relativi compiti e funzioni tra la Regione e le province.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La descritta suddivisione della titolarità della materia non può che essere riformata, alla luce dell'intervenuta legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (recante "Norme sul riordino transitorio delle Province") che, all'art. 1, comma 2, individuando le materie che devono rimanere in capo alle Province, in sede di riforma organica degli enti locali nella regione, non vi annovera quelle sulle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego.

Questo dato normativo, pertanto, impone di attribuire ad altro livello istituzionale, che non può che essere la Regione, tale competenza.

Infatti, si tratta di materia insuscettibile di essere frazionata fra i comuni in quanto richiede, nell'intero territorio regionale, un esercizio unitario, ad opera di una amministrazione, come quella regionale, munita di un adeguato apparato organizzativo e di congrue risorse finanziarie ed umane.

In ordine alla base giuridica che consente e giustifica l'allocazione in capo alla Regione della materia già attribuita alle province, giova rammentare che il richiamato d.lgs. n. 180/2001 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego) assegnava alla Regione le funzioni in materia di politica del lavoro (art. 3, comma 1), prevedendo che la stessa, nell'ambito del ruolo di programmazione e coordinamento, con propria legge attribuisse alle province le funzioni ed i compiti in materia di collocamento (art. 3, comma 2).

Nell'attuale contesto istituzionale, caratterizzato dal venir meno dell'ente destinatario delle competenze, assegnate ed organizzate con la l.r. n. 20/2005, risulta logica ed ammissibile l'operazione inversa di riappropriazione, da parte della Regione, di tali competenze, di cui la stessa non ha mai perso la titolarità.

La stessa recente legge delega per la riforma del mercato del lavoro (legge 10 dicembre 2014 n. 183), all'articolo 2 contiene, tra l'altro, la delega al Governo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, prevede che il Governo istituisca l'Agenzia nazionale per l'occupazione; razionalizzi gli enti e gli uffici che, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e ammortizzatori sociali.

La regionalizzazione dei servizi per il lavoro che si intende realizzare con questa proposta, al fine di adeguarla al mutato scenario istituzionale, quindi, risulta coerente con questi processi di riforma nazionali ed in armonia con la potestà di organizzazione degli stessi servizi, che lo stesso d.lgs. n. 180/2001 conferisce alla Regione.

Il risultato atteso da questo disegno di legge, complessivamente considerato, è quello di favorire, attraverso le misure di razionalizzazione e semplificazione del sistema che introduce, e senza oneri



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

finanziari aggiuntivi per il sistema Regione, il miglioramento del livello dei servizi per il lavoro e di introdurre azioni pubbliche più efficaci per la promozione dell'occupazione attraverso innovative politiche attive del lavoro.

L'attribuzione alla Regione delle competenze finora esercitate dalle province in materia dei servizi e delle politiche per il lavoro rende necessario riformare le competenze e l'organizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, che modifica la propria struttura articolandosi nel territorio regionale incorporando i "Centri servizi per il lavoro", istituiti dalle province ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 20/2005.

Gli articoli che compongono il disegno di legge possono essere suddivisi in due tipologie: gli articoli 1, 10, 11, 12 e 13 che contengono le innovazioni fondamentali in ordine alle competenze della Regione sulla materia dei servizi e delle politiche del lavoro, all'Agenzia regionale per il lavoro, ai Centri servizi per il lavoro e al personale assegnato a questi ultimi; tutti gli altri articoli, con i quali si interviene su diverse norme della l.r. n. 20/2005, per adeguarne necessariamente il contenuto – talora con modifiche minute - alle riforme introdotte negli articoli più importanti della proposta.

Per facilitare la comprensione del testo del disegno di legge, gli articoli vengono esaminati, non secondo la loro successione numerica, ma tenendo conto di questa bipartizione.

L'art. 1 contiene la scelta di sistema e strategica dell'intero disegno di legge, su cui già si è argomentato in premessa, prevedendo espressamente che la generalità delle competenze sui servizi e sulle politiche del lavoro venga esercitata dalla Regione, che è in grado di assicurarne un esercizio unitario su tutto il territorio regionale.

L'introduzione di questa disposizione, con la quale viene inserito un nuovo articolo (1 bis) alla l.r. n. 20/2005, rende necessario adeguare il sistema regionale dei servizi per il lavoro, così come disciplinato dalla stessa l.r. n. 20/2005, intervenendo, precipuamente, sull'organizzazione, sulle competenze e sulle risorse umane dell'Agenzia regionale per il lavoro, che diventa lo strumento operativo attraverso cui la Regione esercita questa nuova competenza.

Così, con riferimento al profilo delle competenze dell'organismo tecnico della Regione, l'art. 12, modificando significativamente l'art. 15 della l.r. n. 20/2005 (istitutivo dell'Agenzia) prevede che, oltre a quelle già attribuite, l'Agenzia per il lavoro svolga attività di gestione e di erogazione diretta dei servizi per il lavoro e dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti conferiti alla Regione dalla legge, acquisendo sostanzialmente le competenze attribuite ai "Centri servizi per il lavoro"

Conseguentemente, con la lettera b), comma 1, dell'art. 15 vengono abrogate alcune disposizioni (i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies) aggiunte all'art. 15 della l.r. n. 20/2005 dall'art. 1 della l.r.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

n. 17/2013 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia del lavoro e nel settore sociale) che prevedevano forma di integrazione e collaborazione tra le competenze e le attività dell'Agenzia regionale per il lavoro e dei centri dei servizi del lavoro delle province.

Si tratta di disposizioni, infatti, la cui ragion d'essere è venuta meno per effetto dell'inserimento di questi ultimi nell'ambito della struttura organizzativa dell'Agenzia regionale per il lavoro.

Questo accrescimento dei compiti dell'Agenzia impone una significativa riforma del suo assetto organizzativo, cui sono dedicati gli articoli 10 e 13.

L'art. 10, attraverso la modifica dell'art. 14 della l.r. n. 20/2005, prevede che i "Centri servizi per il lavoro" diventino servizi territoriali dell'Agenzia, che ne eredita le competenze, così come scolpite dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 14.

L'art. 13, che introduce l'art. 15 bis nella l.r. n. 20/2005, completando la disciplina dell'organizzazione dell'Agenzia, di cui al citato articolo 10, prevede che quest'ultima sia organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in servizi territoriali denominati che tengono la denominazione di "centri dei servizi per il lavoro", già istituiti dalle province.

La norma prevede ampia flessibilità organizzativa, rimessa alle decisioni della Giunta regionale, nell'articolazione di tali servizi, che, al fine di utilizzare le strutture già nella disponibilità della Regione, possono essere anche ubicati anche presso le sedi dei Centri regionali di formazione professionale.

Infine, è espressamente statuito che l'Agenzia regionale per il lavoro adegui la propria dotazione organica in base ai fabbisogni lavorativi derivanti dalla costituzione delle strutture periferiche di cui al comma 1 dell'articolo.

Le innovazioni introdotte sulle competenze (art. 12) e sull'organizzazione (art. 10 e 13) dell'Agenzia regionale per il lavoro richiedono un intervento in ordine al personale da assegnare ai Centri dei servizi per il lavoro.

L'art. 11, infatti, che inserisce l'art. 14 bis nella l.r. n. 20/2005, definisce le risorse umane di cui dispongono i "Centri dei servizi per il lavoro" per l'esercizio dei compiti assegnati.

Si tratta di una questione delicata e complessa, di cui il disegno di legge deve necessariamente farsi carico per assicurare la continuità di funzionamento di tali uffici, istituiti dalle province, che divengono articolazioni periferiche dell'Agenzia regionale per il lavoro.

L'articolo prevede che presso i "Centri dei servizi per il lavoro" prestino l'attività lavorativa:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

a) il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferito alle province ai sensi dell'articolo 7 del Decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego) ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

Si tratta di risorse umane trasferite alle province a seguito dell'attribuzione alle stesse di competenze in materia di lavoro.

Il venir meno di tale competenza in capo a tali enti, in virtù del principio che l'assegnazione delle risorse umane è strettamente consequenziale all'attribuzione di compiti e funzioni, impone il suo trasferimento all'Agenzia regionale per il lavoro, che provvederà all'inquadramento nella propria dotazione organica, da ridefinirsi in conseguenza dei compiti e delle funzioni attribuiti sulla materia alla Regione e del connesso trasferimento del personale all'Agenzia stessa.

Giova rilevare che il suddetto trasferimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il sistema Regione.

Infatti, in forza dell'art. 11 del citato D.Lgs. n. 180/2001, lo Stato assicura alla Regione le risorse finanziarie per il suddetto personale, fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il trasferimento di questa forza lavoro dalle province all'Agenzia regionale per il lavoro richiede che la Regione trattenga le risorse che attualmente destina a tali enti.

b) il personale di ruolo delle province effettivamente impiegato, in via esclusiva, nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro, dai sei mesi antecedenti la data dell'8 aprile 2014 – di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni) e continuativamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale appartenente al ruolo dirigenziale;

Il trasferimento di questo personale, titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dalle province all'Agenzia regionale per il lavoro, trova il suo fondamento nel principio, precedentemente richiamato, secondo cui l'assegnazione delle risorse umane è strettamente consequenziale all'attribuzione di compiti e funzioni.

Il personale interessato al predetto trasferimento è esclusivamente quello che ha il requisito temporale, con riferimento all'attività svolta presso le province, di effettivo impiego nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro delle province dai sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della c.d. "legge Delrio" (8 aprile 2014) di riforma delle province nelle regioni ordinarie e continuativamente fino alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge. Questa condizione si impone in ragione dell'interesse pubblico di assoggettare al suddetto trasferimento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

solo le risorse umane munite di adeguata esperienza nell'ambito dei servizi per il lavoro, escludendo i dipendenti provinciali solo recentemente impiegati in tali servizi, magari al solo scopo di poter beneficiare di tale trasferimento.

La norma prevede una espressa esclusione da tale trasferimento dei dirigenti delle province attualmente titolari di incarichi nell'ambito del sistema lavoro; tale disposizione trova la sua giustificazione nel peculiare status del dirigente pubblico, che ha connotati significativamente differenti rispetto al personale del comparto. Per tali ragioni, il trasferimento dalle province al sistema Regione del personale appartenente al ruolo dirigenziale, come conseguenza dell'assegnazione alla Regione medesima di compiti e funzioni sulla materia, così come disciplinato dal presente ddl, avverrà secondo peculiari percorsi amministrativi, all'esito della determinazione del contingente dirigenziale che occorre trasferire e tenendo conto, attraverso procedure comparative, dei curricula che meglio rispondano all'interesse dell'amministrazione regionale di acquisire dirigenti che presentino i profili professionali più adeguati, sia in relazione all'esperienza maturata nell'ambito della direzione dei servizi per il lavoro delle province, che delle complessive capacità organizzative e gestionali, che si richiedono ai dirigenti stessi.

Preme evidenziare che anche il trasferimento del descritto personale non comporta oneri finanziari per la Regione, in quanto, le risorse finanziarie trasferite dallo Stato per gli ex ministeriali assicurano la copertura finanziaria anche per il predetto personale, come risulta dall' allegato n. 1 alla presente relazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante "analisi dei costi relativi al trasferimento del personale delle province alla Regione".

Il comma 3 dispone il trasferimento all'Agenzia del personale di cui alle lettere a) e b), che viene inserito nella relativa dotazione organica che, ai sensi del comma 5, viene rideterminata allo scopo di dare attuazione all'articolo 11.

c) il personale, già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del P.O.R. Sardegna 2000/2006, già assunto dall'Agenzia regionale per il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza nei mesi di agosto e settembre 2016, in attuazione dell' articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013) ed attualmente in servizio, presso l'Agenzia regionale per il lavoro, in forza dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2014 n. 17 (Misure urgenti per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro, dei Centri servizi inserimento lavorativo e delle Agenzie di sviluppo locale).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si tratta, quindi, di risorse umane già dipendenti (sia pure a tempo determinato) dell'Agenzia regionale per il lavoro, e i cui oneri sono già assicurati dalle poste finanziarie di cui dispone tale ente.

Inoltre, con la conclusione delle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del P.O.R. Sardegna 2000/2006 e la riorganizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, che include nella propria articolazione organizzativa i "Centri servizi per il lavoro", ai sensi del comma 4, cessa il regime di comando di tali lavoratori rispettivamente con le province, i comuni e le Unioni dei comuni;

La regionalizzazione dei servizi per il lavoro che la presente proposta intende realizzare, quindi, si accompagna ad una riorganizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, che modifica la propria struttura operativa articolandosi nel territorio regionale, mediante l'incorporazione dei "Centri servizi per il lavoro" istituiti dalle Province. Al fine di assicurare una immediata operatività dell'Agenzia medesima, si rende necessario provvedere alla definizione di una nuova dotazione organica, che tenga conto del trasferimento del personale di cui all'art. 11 del presente ddl. Conseguentemente, la dotazione organica ritenuta adeguata per l'Agenzia regionale viene fissata in 800 unità (comma 4, articolo 11).

Rimane conclusivamente da osservare, con riferimento ai descritti fondamentali articoli, in cui è racchiuso il disegno riformatore contenuto nel presente ddl, come la centralità riconosciuta ai servizi pubblici per il lavoro, la salvaguardia di un "modello territoriale" che assicuri la capacità della Regione di offrire un adeguato standard di servizi, e il forte radicamento dei predetti servizi sul territorio, rappresentino una prima risposta al superamento delle inefficienze e dell'eccessiva frammentazione registrata nell'erogazione delle politiche attive e per assicurare ai cittadini Sardi una maggiore equità nella distribuzione delle opportunità formative e occupazionali.

Le norme sul personale esprimono il concreto impegno reale della Regione per un forte investimento nelle risorse umane impegnate nei servizi per il lavoro. Attualmente, infatti, in numerose realtà territoriali, i servizi sono in gran parte coperti da personale assunto a termine, e in un contesto generale che vede il nostro Paese collocarsi agli ultimi posti in Europa, per lo scarso investimento di risorse finanziarie finalizzate al potenziamento e alla qualificazione dei servizi occupazionali e delle politiche attive. Infatti in Italia il rapporto proporzionale tra operatore e utente è molto basso: 1 operatore/ogni 254 utenti, se paragonato alla media degli altri Paesi Europei. In Francia il rapporto è 1/65, in Germania 1/26, nel Regno Unito il rapporto è 1/20.

In Sardegna il rapporto appare più positivo rispetto a quello nazionale. Dai dati del Ministero del Lavoro del 2012, il totale degli addetti ai CPI nei 28 centri per l'impiego della Sardegna è di 438



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

unità, per cui il rapporto tra disoccupati registrati e totale addetti del sistema dei servizi pubblici risulta di 1/200, e quindi inferiore alla media nazionale.

Se al contrario, il numero totale degli addetti del sistema dei servizi pubblici fosse calcolato includendo tutti coloro che gravitano attorno al sistema pubblico sardo, e precisamente il personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Agenzia regionale per il lavoro, il personale di ruolo e gli ex-ministeriali dipendenti delle province, nonché una quota pari al 7% per il collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/1999, si raggiungerebbe il numero di circa 767 addetti, e il rapporto tra disoccupati registrati/addetti sarebbe di 1/114, che collocherebbe la Sardegna tra le Regioni con il miglior rapporto e maggiormente in linea con gli standard europei.

Appare evidente che, tra le principali cause d'inefficacia dei Centri per l'impiego in Italia, occorre annoverare il sotto dimensionamento degli operatori, che non consente di attivare e garantire interventi personalizzati e continuativi con i disoccupati. Al contrario, nei paesi dell'Unione Europea, dove i servizi per l'impiego possono offrire un'assistenza personalizzata e più efficiente alle persone in cerca di occupazione e anche ai datori di lavoro, minore è la durata della disoccupazione.

Con questo disegno di legge, pertanto, la Regione Sardegna intende raggiungere standard "più europei" nelle politiche attive e nei servizi per il lavoro, al fine di garantire la necessaria aderenza dei medesimi al sistema dei bisogni espressi dal contesto locale e territoriale.

Come detto, gli altri articoli del disegno di legge hanno carattere accessorio e complementare a quelli appena descritti, in quanto apportano conseguenti modifiche al testo di diverse norme della l.r. n. 20/2005.

Gli artt., 2, 3, 4 e 9, sul presupposto della cessazione delle competenze delle province in materia di servizi e politiche del lavoro, sancita nell'art. 1 della proposta, modificano, rispettivamente, gli artt. 4, 5, 7 e 13 della l.r. n. 20/2005, escludendo tali enti dal sistema dei servizi per il lavoro.

Gli artt. 5, 6, 7 modificano rispettivamente gli artt. 8, 9, 10 della l.r. n. 20/2005 che disciplinano rispettivamente, la Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, la Commissione provinciale per il collocamento mirato ed il piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro.

Profilo comune delle innovazioni a questi tre articoli è adeguarne il contenuto a seguito della soppressione di qualsiasi competenza delle province sulla materia dei servizi e delle politiche del lavoro.

Così, le due commissioni, non essendo più emanazione delle province, perdono la denominazione di "provinciali", sostituita da quella di "territoriali"; sono istituite presso ogni centro dei servizi per il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

lavoro; la nomina dei loro componenti avviene con atto del direttore dei centri, che ne fa parte, in luogo del presidente della provincia; i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali che compongono tali organi collegiali sono espressione del territorio ricompreso nell'ambito dei competenze dei centri dei servizi per il lavoro; il regolamento di funzionamento delle due commissioni è adottato dal direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, in modo che sia uniforme in tutti i centri stessi. Il Piano per i servizi e le politiche del lavoro, che assume la denominazione di "territoriale" in luogo di quella "provinciale" è adottato dalla Commissione stessa.

Infine, l'art. 8 modifica l'art. 11 della l.r. n. 20/2005 che disciplina la Commissione regionale per i servizi e le politiche per il lavoro, intervenendo sulla composizione della stessa; infatti, la soppressione della rappresentanza delle province rende opportuno, per evitare che i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e dai datori di lavoro dispongano della maggioranza in senso alla stessa, di ridurre il loro numero da sei a quattro.

Nell'art. 14 vengono raccolte ulteriori modifiche alla l.r. n. 20/2005 per sopprimere qualsiasi riferimento alle province in relazione alle materie disciplinate dalla legge stessa.

Proprio per il tratto comune delle modifiche contenute in questo articolo, le stesse sono state tutte inserite in questo articolo, così che, la deroga alla regola di drafting che suggerisce di dedicare tanti articoli quanti sono quelli testualmente modificati, trova la sua utilità al fine di evitare che il ddl si componga di un corposo articolato, di più difficile gestione nei lavori consiliari.

L'art. 15, quale logica conseguenza del precetto sancito dall'art. 1 della proposta in ordine all'esercizio da parte della Regione delle competenze in materia del lavoro, abroga, oltre che i commi da 2 bis a 2 quinquies dell'art. 15 (di cui si è già detto a corredo dell'illustrazione dell'art. 12), anche le seguenti disposizioni della l.r. n. 20/2005: l'art. 6 (sulle funzioni delle province in materia di lavoro); il comma 2 dell'art. 36 (interventi di politica locale per l'occupazione); il comma 4 dell'art. 39 (l'art. 39 disciplina le politiche del lavoro e le politiche formative; l'abrogazione del comma 2 determina l'estinzione delle competenze delle province anche in materia di formazione professionale, così come previste dalla l.r. n. 20/2005).

L'art. 16 è la norma finanziaria che stabilisce che dall'attuazione della presente legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Al riguardo, infatti, richiamato quanto detto sulle spese per il personale, relativamente alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego, l'Agenzia regionale per il lavoro, al pari delle province, potrà contare sui rimborsi statali e dei comuni compresi nel bacino territoriale dei "centri per l'occupazione" previsti entrambi da leggi dello Stato.